

bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto ».]

Chi approva l'articolo 31 così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ART. 32.

Con Regi decreti, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme:

a) per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle Fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla Corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonchè i conti di chiusura delle gestioni subeconomie.

(È approvato).

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 33.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere, con Regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge.

ROCCO. *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Propongo che all'articolo 33 sia aggiunto il seguente emendamento: « e a introdurre nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento ».

PRESIDENTE. L'articolo 33 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro Guardasigilli rimarrebbe così formulato:

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere, con Regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge e a introdurre nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento ».

Metto a partito l'articolo così modificato.

(È approvato).

ART. 34.

Il Governo del Re è altresì autorizzato:

a) a modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni legislative in materia ecclesiastica, anche per coordinarle con quelle del Trattato con la Santa Sede, del Concordato e della presente legge;

b) ad emanare tutte le norme per la completa attuazione della presente legge;

c) a riunire in testi unici tanto le disposizioni legislative quanto quelle regolamentari in materia ecclesiastica.

(È approvato).

ART. 35.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(È approvato).

Questi tre disegni di legge saranno ora votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929. (134)

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (135)

Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. (136)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929: (134)

Presenti e votanti. 359

Maggioranza 180

Voti favorevoli 357

Voti contrari 2

(La Camera approva — *Vivi applausi*).